

*Competenza in tema revocatoria fallimentare nei confronti di
convenuto dichiarato fallito nelle more del giudizio*

Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 7583 del 30 agosto 1994. Pres. Salaria, Est. Proto.

**Fallimento - Revocatoria fallimentare nei confronti di
convenuto dichiarato fallito nelle more del giudizio -
Prosecuzione davanti al foro del pregresso fallimento -
Necessità - Pronunzia di pagamento o di restituzione
conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto -
Tribunale della dichiarazione di fallimento del terzo -
Competenza - Spettanza - Convenuto in revocatoria
assoggettato a liquidazione coatta amministrativa - Predetti
principi. Applicabilità**

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 legge Fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 legge Fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verifica dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l'inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Questo principio è del pari applicabile anche nel caso che il convenuto in revocatoria sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa per il rinvio contenuto nell'art. 201, primo comma, all'art. 52, secondo comma legge Fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Renato BORRUSO Consigliere
" Rosario DE MUSIS "
" Ernesto LUPO "
" Vincenzo PROTO Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 31 gennaio, il 2 febbraio e il 25 giugno 1981 il fallimento della società "Ing. Ugo B. & C. Impianti s.p.a." convenne davanti al Tribunale di Roma la "Banca di Credito Campano s.p.a.", in liquidazione coatta amministrativa, il "Conservatorio Statale di Musica Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari, il Comune di Venezia e la società "Impresa Eugenio Grassetto s.p.a.", ed espose che tra la società B. e la Banca di Credito Campano, prima che le due società fossero sottoposte alle rispettive procedure concorsuali (la prima, con sentenza del Tribunale di Roma, il 18 maggio 1979; la seconda, con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1979), erano stati posti in essere numerosi rapporti di credito e di debito; in particolare, erano stati messi a disposizione della B. due conti correnti di corrispondenza, il primo (n. 2398), con apertura di credito per la somma di lire 200.000.000, ed il secondo (n. 2205), ordinario. Aggiunse la banca, con telegramma del 9 gennaio 1978, aveva comunicato alla B. la decisione di revocarle il fido e di chiudere i conti, ribadendo tale decisione con lettera del 27 luglio 1978; e che, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società, sui due conti correnti, nonostante la predetta chiusura, erano state eseguite le seguenti operazioni di accreditalmento a favore della società medesima:

1) sul conto corrente n. 2398 (assistito dall'apertura di credito): a) cinque accreditalmenti per complessive lire 87.092.070 dal 19 maggio al 12 luglio 1978; b) due ulteriori accreditalmenti, il primo di lire 119.598.125 il 1 luglio 1978 e il secondo di lire 2.171.890 in data 11 agosto 1978; somme, queste, entrambe "stornate" mediante "giro conto" dall'altro conto corrente n. 2205, che a quel tempo presentava un saldo attivo;

2) sul conto corrente n. 2205 (ordinario): numerosi accreditalmenti, nel periodo 11 agosto - 31 dicembre 1978, per complessive lire 107.141.442; somma, questa, sottratta alla disponibilità della società, quanto a lire 81.320.026, mediante sette operazioni di "giro conto" nel periodo 11 agosto 1978 - 1 giugno 1979 e, quanto alle rimanenti lire 25.631.534, mediante "ordini di pagamento" nel periodo 14 dicembre 1978 - 9 febbraio 1979;

Espose, inoltre, che la B. il 30 marzo 1979 aveva ceduto alla banca tre suoi crediti: il primo di lire 79.633.286, verso il Conservatorio Pier Luigi da Palestrina; il secondo, di lire 90.313.191, verso la società Grassetto; e il terzo, di lire 107.351.906, verso il Comune di Venezia.

Adducendo, infine, che la banca, al tempo in cui erano state poste in essere le predette operazioni, era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la B., il fallimento chiese che fossero revocati, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l. fall., i suddetti pagamenti e cessioni di credito e che la banca fosse condannata a restituire le somme di danaro incassate, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Si costituirono la Banca di Credito Campano in liquidazione coatta amministrativa e il Conservatorio Statale di Musica Pier Luigi da Palestrina.

La banca eccepì l'incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, contestò la fondatezza delle domande. Il Conservatorio eccepì che il

credito di lire 79.633.286 era stato pagato alla B. prima dell'atto di cessione del credito.

Con sentenza 22 aprile 1985 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dal fallimento, dichiarò inefficaci i seguenti atti: i cinque accreditamenti per complessive lire 87.092.060 e i due accreditamenti di lire 119.598.125 e di lire 2.171.890 di cui al conto corrente n. 2308; 2) le sette operazioni di "giro conto" per complessive lire 81.320.026 di cui al conto corrente n. 2205; 3) l'incasso della somma di lire 260.641.828, portata dall'assegno bancario emesso il 3 gennaio 1979 dalla società Algel;

4) le tre cessioni di credito effettuate il 30 marzo 1979. Su gravame della banca soccombente, nel contraddittorio della curatela fallimentare, del conservatorio di musica e del Comune di Venezia, con sentenza depositata il 5 dicembre 1989, dichiarata la contumacia della Impresa Eugenio Grassetto, la Corte d'appello di Roma - accogliendo, per quanto di ragione, l'impugnazione nei confronti del fallimento, del Comune di Venezia, del Conservatorio di musica e della Impresa Eugenio Grassetto - rigettò la domanda del fallimento avente per oggetto la revoca delle operazioni di giro conto per complessive lire 121.770.015, relative al conto corrente n. 2398 e confermò, nel resto, la decisione del primo giudice. La Corte, quanto alla eccezione di incompetenza del giudice adito, rilevò la correttezza della statuizione del Tribunale, che aveva dichiarato l'inefficacia degli atti revocabili, senza emettere condanna alla restituzione nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Quanto alle operazioni effettuate sul conto corrente di corrispondenza (n. 2398) con apertura di credito di lire 200.000.000, osservò che dalla dichiarazione di inefficacia emessa dal Tribunale dovevano essere sottratte le operazioni di accredito di lire 119.598.125 e di lire 2.171.890, effettuate il 1 luglio e l'11 agosto 1978, in virtù della compensazione legale (eccepita nel corso del giudizio d'appello) fra i saldi, attivo e passivo, dei due conti correnti a norma dell'art. 1853 c.c. Per le rimesse di lire 87.092.070, confluite nel periodo 19 maggio - 12 luglio 1978 nello stesso conto corrente n. 2398, ritenne, invece, che trattavasi di operazioni di carattere solutorio, perché eseguite a "conto estinto", senza anticipazioni di sorta, e la banca aveva così inteso recuperare con prelievo della provvista somme di danaro corrispondenti al fido utilizzato dalla correntista. Quanto alle somme confluite nel conto corrente di corrispondenza n. 2205 nel periodo 11 agosto - 31 dicembre 1979, a favore della società B., osservò che trattavasi di atti solutori del debito contratto da quest'ultima, in quanto le rimesse erano state effettuate quando il conto era già stato chiuso, e non poteva perciò operare, in questo caso, la compensazione legale ai sensi dell'art. 1243, primo comma, c.c., e che i versamenti segnati sul conto erano già stati utilizzati in pagamento e a decurtazione del debito della società e mediante ordini di pagamento a terzi. Infine, con riferimento all'assegno di lire 260.641.828 emesso dalla società Algel a favore della B. e incassato dalla banca, considerò che la mera riserva cautelativa espressa dalla banca in ordine al contenuto ed alla provenienza dei documenti prodotti dal fallimento nel giudizio di primo grado, non comportava, data la sua genericità, il disconoscimento della firma apposta sul documento di quietanza con cui la banca aveva dato atto di avere incassato l'assegno. La Corte confermò, inoltre, la correttezza della statuizione del primo giudice in merito all'esistenza della scientia decoctionis da parte della banca, e

osservò, infine, che la pronuncia del Tribunale inerente alla revoca delle tre cessioni di credito era ormai passata in giudicato, per mancata impugnazione.

Avverso questa sentenza la Banca di Credito Campano in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, in base a quattro motivi. Il fallimento della s.p.a. Ing. Ugo B. & C. Impianti s.p.a. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 209 l. fall. e degli artt. 76 e 77 l. banc. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver escluso la competenza del tribunale adito in ordine alla declaratoria di inefficacia delle operazioni di conto corrente, dei pagamenti e delle cessioni richieste dal curatela ai sensi dell'art. 67 l. fall., trascurando che ogni credito deve essere accertato secondo le disposizioni stabilite per la verifica dei crediti nella liquidazione coatta, con il conseguente divieto di azioni individuali e la improcedibilità di quelle in corso.

Il motivo è infondato.

La questione che la censura propone è già stata risolta da questa Corte (Cass. 14 ottobre 1963 n. 2746), che ha stabilito, in analogia fattispecie, che, se un soggetto, convenuto in revocatoria fallimentare, è dichiarato fallito nelle more del giudizio, questo prosegue davanti al foro del fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda; ma le pronunzie di pagamento o di restituzione consequenziali a quella di revoca devono essere richieste, nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 l. fall., al tribunale del fallimento del convenuto. Si è cioè ritenuto che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 l. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 l. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verifica dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere circa la inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie consequenziali alla dichiarazione di inefficacia competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.

A tali criteri si è adeguato il giudice del merito, correttamente ritenendo che, nella sostanziale identità delle due fattispecie, la soluzione non si ponesse, nel caso, in termini diversi, in relazione al rinvio, contenuto nell'art. 201, primo comma (in tema di liquidazione coatta amministrativa), all'art. 52, secondo comma l. fall.. Ed ha, conseguentemente, confermato la statuizione del Tribunale, che, dichiarata la propria competenza a decidere il merito della causa, si era limitato a pronunciare l'inefficacia degli atti revocabili, senza emettere condanna alla restituzione nei confronti della banca convenuta, assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Questa tesi, cui si è, da tempo, uniformata anche la giurisprudenza di merito, deve essere qui ribadita, rappresentando il risultato del retto coordinamento di principi in apparente contrasto, mediante la interpretazione comparata degli artt. 24 e 52 l. fall., in sintonia col sistema delle procedure concorsuali e con il carattere e la funzione

dell'azione revocatoria. Inaccettabile, perché in palese contrasto con tale sistema è, invece, la tesi della ricorrente, la quale sostiene che il credito oggetto della revocatoria proposta dal curatore, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dovrebbe essere in ogni caso, a pena di improcedibilità, accertato davanti al commissario liquidatore, secondo le modalità procedurali stabilite dagli artt. 208 e 209 l. fall., salvo il successivo ricorso al tribunale, a norma dell'art. 98 l. fall. Essa, infatti, trascura completamente e senza giustificazione il carattere inderogabile della competenza funzionale stabilita in via generale dall'art. 24 l. fall. "per tutte le azioni che derivano dal fallimento", eccettuate le sole azioni reali immobiliari, stabilendo la prevalenza della competenza del foro della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nella quale, pure, al tribunale non è riconosciuta quella peculiare posizione attribuitagli nella procedura fallimentare e che giustifica la deroga alle norme sulla competenza ordinaria.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione, per erronea applicazione, dell'art. 67, comma secondo, l. fall., con riferimento ai versamenti effettuati in c.c. bancario e, quindi, degli artt. 1852 e seg. c.c., nonché contraddittorietà di motivazione.

La banca ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'inefficacia dei versamenti effettuati sul c.c. n. 2398 per complessive lire 87.092.070, quali atti solutori e non meramente ripristinatori della provvista. E deduce che la Corte d'appello ha affermato, da un lato, che con telegramma del 9 gennaio 1978 la banca aveva revocato ogni affidamento e chiuso il conto n. 2398; dall'altro, che alla data del 16 maggio 1978, il fido era stato interamente utilizzato dalla società B., così riconoscendo che, nonostante la revoca dell'affidamento, la società aveva continuato ad operare sul conto, sicché le rimesse costituirebbero atti non solutori, ma ripristinatori della provvista. Anche questo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, premesso che il conto corrente di corrispondenza n. 2398 presentava un "affidamento" a favore della società fallita di lire 200.000.000 e che su tale conto "passivo" la correntista aveva effettuato, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, versamenti per lire 87.092.070, ha ritenuto che tali versamenti dovevano essere qualificati atti solutori perché successivi alla chiusura del conto stesso. Ed ha motivato il proprio apprezzamento circa tale chiusura, facendo riferimento al telegramma inviato alla correntista il 27 gennaio 1978, col quale la banca comunicava la revoca di "ogni linea di credito" e invitava la società a "provvedere rientro esposizioni". In questo quadro non ha consistenza il rilievo della ricorrente, circa il riferimento della sentenza impugnata alla utilizzazione del fido in data successiva (16 maggio 1978) alla chiusura del conto, il quale, nella ratio decidendi, riguarda, piuttosto, l'esposizione passiva verificatasi immediatamente prima che l'anno "sospetto" iniziasse a decorrere. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione, per erronea applicazione, dell'art. 1853 c.c. e dell'art. 56 l. fall. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l'inefficacia delle operazioni di versamento sul c.c. n. 2205 per lire 81.320.026, stornate dalla banca con causale "giro conto", erroneamente escludendo la (parziale) compensazione legale tra il credito della società fallita, costituito dal saldo attivo del conto n. 2205, ed il suo debito nei confronti della stessa banca di complessive lire 730.285.874, per effetti protestati costituenti anticipazioni a favore della società fallita. Il motivo non ha fondamento.

Premesso, in fatto, che la banca e la società fallita avevano stipulato un (secondo) conto corrente di corrispondenza ordinario che presentava un saldo attivo di lire 110.598.890, "stornate" sul conto 2398 per estinguerne il saldo passivo, la Corte di merito ha ritenuto che i pagamenti fatti confluire sul conto ordinario fossero soggetti a revoca, in quanto - essendo posteriori alla chiusura anche di quest'ultimo conto corrente, accertata, con apprezzamento insindacabile, in base al tenore della lettera inviata il 27 luglio 1978 alla società B. - essi erano qualificabili come atti solutori. E ciò, in quanto, non essendovi più contrapposte partite di crediti certi liquidi ed esigibili, non era configurabile una compensazione tra il credito della banca per somme mutate all'impresa e i versamenti della B. destinati alla estinzione di quel debito.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 214 e seg. c.p.c. e dell'art. 2704 c.c.. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inefficace il pagamento di lire 260.641.828, importo dell'assegno emesso dalla società Algel a favore della società B. e da questa versato alla banca in conto della maggiore esposizione debitoria. E deduce: a) che, avendo operato il disconoscimento della quietanza del versamento, questa non poteva costituire prova del pagamento; b) che era necessario produrre in giudizio l'assegno quietanzato, l'unico ad essere contrassegnato dal requisito della data certa opponibile al commissario della liquidazione coatta, avente qualità di terzo; c) che sarebbe mancata la prova che l'assegno fosse andato a buon fine.

Il motivo non ha consistenza.

Sub a) si osserva. Nell'atto di appello, impugnando la statuizione con la quale il primo giudice aveva dichiarato l'inefficacia del pagamento dell'assegno di lire 260.641.828, la banca si era limitata a rilevare che "l'operato disconoscimento non può ritenersi generico e indeterminato, come opinato dalla sentenza impugnata". La Corte di merito, decidendo sull'unico punto sottoposto al suo esame - la rilevanza o meno, come riconoscimento, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., del comportamento della convenuta - ha confermato le argomentazioni del Tribunale, stabilendo correttamente che la generica affermazione del procuratore della banca di voler "riprodurre cautelativamente" la "contestazione" di tutti i documenti prodotti dal fallimento nel giudizio di primo grado, il mancato scioglimento della riserva "cautelativa" e la mancata specificazione del documento cui riferire la "contestazione", non consentivano di attribuire all'affermazione stessa l'efficacia propria del disconoscimento della scrittura privata. Le censure sub b) e sub c), proponendo nuove questioni e temi di indagini precluse in questa sede, sono inammissibili. 5. In conclusione, non sussistono i vizi denunciati ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. In base al principio della soccombenza la banca ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali a favore della curatela fallimentare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Banca di Credito Campano, in liquidazione coatta amministrativa, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative a questa fase, liquidate in complessive lire 5.213.200, di cui lire 5.000.000 per onorario.

Così deciso il 18 aprile 1994 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile.